

Causa Pasculli c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 4 dicembre 2007 (ricorso n. 36818/97)

(liquida, ai sensi dell'art. 41 CEDU, l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 17 maggio 2007 che rilevava il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità, All'uopo concede, quanto ai danni materiali, una somma pari al valore attuale del fondo espropriato, aumentata del plusvalore apportato dalla costruzione di opere, detratta la somma già ricevuta a livello nazionale, nonché, quanto ai danni morali, una somma per la frustrazione derivante dallo spossessamento illegale. Dichiarò l'esigenza dell'adozione da parte dello Stato di misure strutturali, delle quali indica il tenore, per rimediare alla disfunzione dell'ordinamento italiano derivante dalla violazione seriale del principio di legalità causata dall'espropriazione indiretta).

Fatto e diritto. La sentenza è stata pronunciata in relazione a fattispecie del tutto simile a quella oggetto della sentenza Scordino n. 3 che precede e contiene le medesime osservazioni in punto di diritto. Essa, dunque, trae origine dalla lamentata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU (*protezione della proprietà*) in relazione ad una procedura di espropriazione indiretta subita dal ricorrente.

Con sentenza del 17 maggio 2005, la Corte europea aveva già dichiarato la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, CEDU, in relazione alla causa in esame¹. Essa, tuttavia, si era riservata di decidere con successivo provvedimento in ordine ai danni pretesi dal ricorrente e, a tal fine, aveva invitato le parti prima a trovare un accordo e poi, non essendo stato questo raggiunto, a depositare una perizia da parte di un esperto nominato dalle parti.

Utilizzando i dati materiali ed economici presenti nella perizia depositata dall'esperto, la Corte ha confermato che in caso di espropriazione indiretta l'indennità da versare all'interessato corrisponde non solo al valore venale attuale del terreno, ma anche al plusvalore apportato dalla costruzione degli immobili (corrispondente sostanzialmente ai costi di costruzione medesima), dedotto, ovviamente, quanto già versato dallo Stato a livello di procedure nazionali.

Nel caso di specie, dunque, constatata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU, la Corte ha disposto che lo Stato italiano paghi 800.000,00 € per danni materiali, 10.000,00 € per danni morali, 65.000,00 € per spese legali, 13.400,00 € per i costi della perizia.

¹ Al riguardo, si veda la sintesi della sentenza principale nel quaderno n. 2 di questo Osservatorio (marzo 2006), a pagina 79.